

CPIA AVELLINO

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti





C.F. 92093820642 - C.M. AVMM09700D Tel.082538801 - Cod. univoco UFDKTX



All' Albo Pretorio – Amm.ne Trasparente

Sito web - Atti

Contratto di prestazione professionale per l'adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati)

TRA

L'Istituto "CPIA" – Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di Avellino (AV) – c.f. 92093820642, legalmente rappresentato dalla **Prof.ssa Maria Stella BATTISTA**, Dirigente Scolastica pro – tempore, domiciliata per il suo incarico presso lo stesso "CPIA – Centro provinciale Istruzione degli Adulti" di Avellino via G. Marotta n. 14 – 83100 Avellino C.F: BTTMST64T64A509C

Ε

L'avv. Dott. Bruno Antonio Malena, nato a Crotone il 22.09.1999 e residente a Bologna, cap. 40126, in via G. Oberdan CF: MLNBNN88P22D122A, LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI PARTITA Iva n. 03566421206.

PREMESSO CHE

- . il D.I. 129/2018 art. 43 c.1 e 2 TITOLO V disciplina l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
- . Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Ue 2016/679 prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
- . all'interno dell'Istituto non esistono specifiche professionalità per l'espletamento di questo incarico;
- . preso atto dell'esito della selezione indetta con avviso pubblicato in data 12 ottobre 2023 prot. n. 2145 sul sito Web e Albo Pretorio;
- con decreto prot. n. 2597 del 05.12.2023 è stato affidato l'incarico di attuare i servizi connessi al REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR), inclusa la nomina di Data Protection Officer (DPO) esterno, l'analisi dei rischi (DPIA) e ogni altro adempimento secondo quanto stabilito nell'avviso prot. 2145 del 12.10.2023 sopra richiamato;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1: Servizio offerto

1.1 Al dott. Avv. **A. Bruno Malena** è affidato l'incarico di RPD/DPO come previsto dal Regolamento Europeo in materia di Protezione Dati Personali (GDPR) 679/2016

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: registro elettronico, segreteria digitale, ...);
- dare supporto al titolare alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed organizzative);
- mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;
- garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l'applicazione costante delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento
- garantire almeno tre visite in sede per la verifica di conformità (audit) sulla correttezza delle misure tecniche organizzative.

Art.2: Decorrenza contrattuale

2.1 Il presente contratto ha la validità di un anno solare a decorrere dalla data di designazione dell'incarico ovvero dal 05.12.2023 e fino al 05.12.2024.

Art.3: Importi e pagamenti

Per le attività di cui al presente contratto, all'esperto spetta un compenso pari ad euro 800,00 (OTTOCENTO) otre iva al 22% pari a € 176,00 per un totale omnicomprensivo di € 976,00(NOVECENTOSETTANTASEI)

Non sono previste spese di trasferta alla sede in indirizzo indicata né altri costi accessori.

Con la sottoscrizione del contratto, l'esperto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010 e dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art.3 comma 7 della legge 136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini previsti dalla legge; la mancata comunicazione dei suddetti dati, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

L'esperto si impegna ad emettere fattura elettronica al termine dell'incarico, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.01.2015 (split-payment), indicando obbligatoriamente il protocollo e la data del contratto.

L'ISTITUTO si impegna all'atto dell'accettazione della fattura, dopo aver effettuato la verifica della regolarità contributive, al pagamento mediante accreditamento/ bonifico sul conto corrente indicato dall'esperto.

Art.4: Inizio attività e validità contrattuale

Fermo restando la validità contrattuale, che è fissata in 1 anno solare dalla data evidenziata al punto 2.1, le attività avranno inizio esclusivamente dalla data della sottoscrizione del presente contratto.

Art.5: Durata e risoluzione

- 5.1 Il presente contratto ha durata annuale
- 5.2 l'incarico è vincolato per un anno
- 5.3 l'ISTITUTO può chiedere la risoluzione anticipata del contratto, mediante PEC, per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali e/o per altri sopravvenuti motivi, anche connessi a valutazioni discrezionali sull'utilità di prosecuzione del servizio, in tal caso il contratto cessa di produrre i suoi effetti immediatamente.

Art.6: Corrispondenza e notificazione atti

- 6.1: Tutte le comunicazioni postali e le notificazioni di atti saranno effettuate agli indirizzi in epigrafe
- 6.2: Nessuna variazione della personalità dell'ISTITUTO o del suo rappresentante sarà opponibile all'esperto.

Art.7: Protocollo di riservatezza

- 7.1: Il presente Contratto disciplina gli obblighi di segretezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come riservati, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in precedenza.
- 7.2: Ai fini del presente contratto si intendono per "riservate" le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all'altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura "riservata".
- 7.3: La natura riservata delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione della dicitura "RISERVATO".
- 7.4: Il termine "RISERVATO" non può essere associato ad informazioni, dati e conoscenze che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgate o divenuti di dominio pubblico per atto o comportamento non imputabile all' esperto;
- la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità;
- siano rivelati all' esperto da terzi che ne abbiano il diritto e di cui esiste prova documentale;
- siano noti all'esperto prima della sottoscrizione del presente Contratto;
- 7.5: L'esperto si impegna a vincolare al presente Contratto il proprio personale e/o eventuali collaboratore, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che vengano messi a conoscenza di tali informazioni segrete in relazione allo scopo del presente Contratto.
- 7.6: L'esperto si impegna a coinvolgere il proprio personale e/o eventuali collaboratori nella misura in cui ciò sia strettamente necessario.
- 7.7: Alle parti è stato fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze segreti a soggetti che non siano autorizzati.
- 7.8: Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessario allo scopo del presente Contratto e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
- 7.9: Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate.
- 7.10: Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segreti e ad assicurare che non venga in nessun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza.
- 7.11: Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento Europeo 679/2016 e sue successive modificazioni.
- 7.12: Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Contratto, le Parti si impegnano reciprocamente su richiesta scritta a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze segreti in essi contenuti.
- 7.13: Il presente Contratto non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
- 7.14: Le Parti non potranno cedere a terzi il presente Contratto.
- 7.15: Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti, questo Contratto continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.
- 7.16: Se una qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere invalidata o resa inappellabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziari, il Contratto verrà interpretato nel senso della conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata, salvo non si tratti di clausola essenziale.
- 7.17: Il presente Contratto costituisce la manifestazione integrale di intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art.8: Legge applicabile

- 8.1: Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- 8.2: Le Parti nel riconoscere che il presente Contratto è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.

Art.9: Risoluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Avellino e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della SOCIETA'.

Art.10: Trattamento dei dati - 679/2016

L'ISTITUTO con la firma del presente contratto, autorizza l'esperto al trattamento dei dati forniti in qualsiasi forma, ivi compresi quelli sensibili, al solo scopo di portare a termine gli impegni presi nel presente contratto. I dati comunicati verranno trattenuti dalla SOCIETA' esclusivamente per il tempo di validità del presente contratto, necessario per adempiere all'incarico conferito.

Al termine del rapporto regolamentato dal presente Contratto, l'esperto si impegna a restituire tutto il materiale in suo possesso all'ISTITUTO e a rimuovere in modo definitive e irrecuperabile, tutte le informazioni recepite e trattate sia con strumenti informatici che cartacei.

L'ISTITUTO in qualsiasi momento può richiedere informazioni in merito ai dati trattati dall'esperto o tramite richiesta telefonica oppure inviando una mail all' indirizzo: <u>info.dataprotectionofficer@gmail.com</u>.

Avellino, 18.01.2024

Il presente atto è formato da 10 articoli e 5 pagine.

L' esperto DPO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Stella Battista